



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

A tutti gli
Ordini Regionali

LORO SEDI

Roma, 19 dicembre 1997
Rif. P/CR.c/4821

CIRCOLARE N° 96

OGGETTO: Legge 1 luglio 1977, n° 404 art. 6 – Sentenza Corte di Cassazione, Sez. I Civile, del 27 gennaio 1997, n° 799.

Allo scrivente Consiglio Nazionale dei Geologi è stato richiesto un parere sull'applicabilità ai Geologi liberi professionisti dell'art. 6, L. 1 luglio 1977, n° 404, nonché sugli effetti della Sentenza della Suprema Corte del 27 gennaio 1997, n. 799.

Prima di ogni altra considerazione sull'applicabilità o meno della suddetta legge ai Geologi, occorrerà definire la materia cui fa riferimento la disposizione normativa in commento.

La legge 1 luglio 1977, n° 404 va ad aggiungersi alle altre norme in materia di "Edilizia per gli Istituti di Prevenzione e Pena" ed integra quanto precedentemente disposto dall'art. 1 L. 12 dicembre 1971, n. 1133.

Come si vede l'ambito di applicazione della norma appare già limitatissimo, stante la specificità della materia da essa trattata.

La natura "settoriale" della legge in commento impedisce che i principi in essa operanti possano diventare generali, ed applicabili anche a casi diversi da quelli considerati dalla stessa legge.

Pertanto, a meno che non si tratti di incarichi professionali in materia di edilizia per gli Istituti di Prevenzione e Pena, per la liquidazione degli onorari, delle indennità e dei rimborsi delle spese spettanti per le prestazioni professionali agli iscritti all'Albo dei Geologi si continuerà a fare riferimento esclusivamente al D.M. 18 novembre 1971 ed alle sue successive modifiche ed integrazioni (da ultimo con D.M. 7 novembre 1971, n. 456).

Più in particolare l'art. 4 del citato tariffario dispone testualmente che: "Quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione delle tariffe". Come si vede, il disposto dell'art. 6, L. 1.7.1977, n. 404, nella parte in cui prevede che "quando l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da altro ente pubblico a più professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista", contrasta con quanto dispone l'art. 4 citato che, a maggior ragione quando i professionisti incaricati non siano riuniti in collegio, prevede la corresponsione del compenso a ciascuno di essi.

E' evidente, dunque, che, stante l'ambito di applicazione limitato alla materia dell'edilizia per gli Istituti di Prevenzione e Pena, la norma di cui all'art. 6 Legge 1.7.1977 n. 404 deve essere considerata eccezionale rispetto al principio generale introdotto dalle tariffe professionali in base al quale, è bene ribadirlo, il compenso per l'opera professionale, prestata singolarmente o collegialmente, è sempre dovuto per l'intero ed a ciascun professionista incaricato.

Il medesimo discorso va fatto per quanto riguarda i criteri di rimborso delle spese sostenute dal professionista in occasione dello svolgimento dell'incarico professionale.

E' chiaro che per la liquidazione di questa singola voce della parcella o della specifica professionale occorrerà fare riferimento all'effettivo esborso sostenuto dal professionista, e ciò a maggior ragione quando il committente sia una pubblica amministrazione tenuta, come è noto, al pieno rispetto dei principi di economicità e buon andamento (anche contabile) dell'attività amministrativa.

E' altrettanto vero, però, che il principio introdotto dal comma 4° della legge 1 luglio 1977 n. 404, il quale prevede che le spese sostenute dal professionista incaricato "vanno corrisposte sulla base della documentazione fornita ..., con esclusione di qualsiasi rimborso forfettario", ha carattere eccezionale e limitato alla specifica materia trattata dalla disposizione normativa, analogamente a quanto innanzi sostenuto.

La sentenza della Suprema Corte del 27 gennaio 1997, n. 799, infine, non estende affatto, né potrebbe del resto farlo, l'ambito applicativo della norma in commento a materie diverse da quella specificatamente trattata.

Con essa, infatti, ci si limita a ribadire il principio introdotto dal quarto comma dell'art. 6 ed a specificare che il divieto di qualsiasi rimborso spese forfettario contenuto nell'articolo citato, per effetto dell'espresso richiamo al secondo comma, opera anche nel caso in cui l'ente pubblico abbia incaricato del progetto più professionisti separatamente, purchè le rispettive competenze concorrano alla realizzazione di un'opera unica. La Cassazione non ha inteso minimamente elevare il principio contenuto nell'art. 6, 4° comma, L. 404/77 a principio generale, valido cioè in tutte le situazioni in cui parte di un contratto d'opera professionale sia una pubblica amministrazione, essendo chiara, al contrario, la volontà dell'organo giudicante di limitare la portata della norma ai soli casi contemplati nella discussa disposizione normativa (si veda, a tal proposito, l'espresso richiamo al secondo comma dell'art. 6 in commento).

Ricapitolando, sia la legge 404/77 che, a maggior ragione, la suddetta sentenza, non possono trovare applicazione riguardo alla categoria professionale dei Geologi se non limitatamente agli incarichi professionali in materia di Edilizia per gli Istituti di Prevenzione e Pena cui espressamente fanno riferimento sia la legge che la sentenza in commento. Conseguentemente, per tutti gli altri casi in cui parte del rapporto contrattuale sia una pubblica amministrazione, i criteri per la liquidazione delle competenze e per il rimborso delle spese rimangono quelli individuati dalle tariffe professionali.

IL PRESIDENTE
(Dr. Geol. Pietro De Paola)

